

REGIONE PIEMONTE

Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese

R.N.S. Sacro Monte di Belmonte R.N.O. della Vauda R.N.S. Monti Pelati e Torre Cives
Via Massimo D'Azeglio, 216 – 10081 Castellamonte (TO)
Tel. 0124 / 51.06.05 Fax 0124 / 51.44.63
C.F. 92507430012

PROPOSTA DI CONTRATTO

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE E VENDITA DI MATERIALI PROMOZIONALI, DA SVOLGERSI PER L'ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DEL CANAVESE PRESSO I CENTRI VISITE DI BALDISSERO C.SE, V. MONTEGRAPPA 23, E DI VAUDA C.SE, V. CHIARA 22 E PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, P.ZZA UMBERTO I, 7.

Art. 1 "Oggetto"

Il presente contratto disciplina i servizi di promozione turistica e informazione, di educazione ambientale e vendita di materiali promozionali, da svolgersi presso i Centri Visite di Baldissero C.se (TO), Via Montegrappa 23, e di Vauda C.se (TO), Via Chiara 22, nonché presso il Punto informativo di San Francesco al Campo (TO), P.zza Umberto I, 7 - frazione Centro.

Il soggetto appaltatore dovrà svolgere le sotto elencate attività:

- gestione del Centro visita di Baldissero C.se. localizzato in Via Montegrappa n. 23 (Torino) – R.N.S. dei Monti Pelati e Torre Cives
- gestione del Centro visita di Vauda C.se, localizzato in Via Chiara n. 22 (Torino) – R.N.O. della Vauda
- attività di sportello con servizio informativo agli utenti, illustrazione delle attività svolte dall'Ente Parchi del Canavese e ogni altra informazione inerente i servizi offerte al turista in visita nelle riserve naturali gestite dall'Ente Parchi del Canavese, presso il punto informativo di San Francesco al Campo (Torino), P.zza Umberto I, n. 7 - frazione Centro, non appena completato l'allestimento ad opera dell'Ente Parchi del Canavese
- rivendita del materiale realizzato dall'Ente Parchi del Canavese
- possibilità di vendita di proprio materiale ovvero promozione dei propri servizi purché legati alla promozione dei valori ambientali delle Aree Protette e previa autorizzazione dell'Ente Parchi del Canavese
- rilevazione e successiva elaborazione grafica delle presenze turistiche

Per la gestione di tali servizi l'Ente mette a disposizione i seguenti locali idoneamente allestiti, illuminabili e riscaldabili:

1. Centro visita di Baldissero C.se. localizzato in Via Montegrappa n. 23 (Torino) la cui planimetria è allegata al presente contratto.
2. Centro visita di Vauda C.se. localizzato in Via Chiara n. 22 (Torino) la cui planimetria è allegata al presente contratto.
3. Punto informativo di San Francesco al Campo (Torino), P.zza Umberto I, n. 7 - frazione Centro.

La gestione dei servizi previsti dal presente contratto ha la finalità di promuovere:

- _ la valorizzazione e la fruizione turistica delle Aree Protette affidate alla gestione dell'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese, secondo i principi dello sviluppo sostenibile definito come qualsiasi attività che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca, in modo equo e positivo, allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano e soggiornano nelle aree protette;
- _ la fruizione didattico/educativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;
- _ la diffusione della cultura e della tutela ambientale attraverso iniziative di informazione ed educazione ambientale;
- _ la valorizzazione del patrimonio storico e devozionale, nonché di quello archeologico e preistorico.

Art. 2 "Modalità di gestione del servizio"

Il servizio di supporto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente deve essere svolto in stretto contatto con lo stesso e deve prevedere lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- _ Promozione turistica e informazione
- _ Didattica ed Educazione ambientale
- _ Vendita di pubblicazioni e/o materiale divulgativo, come meglio specificati nel successivo art. 3
- _ Partecipazione a eventuali iniziative organizzate e promosse dell'Ente e/o da Amministrazioni locali

I servizi relativi alle attività di promozione turistica e informazione, alle attività didattiche/educative rivolte alle scolaresche di ogni ordine e grado e la partecipazione a manifestazioni locali (secondo le modalità previste al successivo art. 3) sono svolte in totale autonomia, anche tramite corrispettivo economico da richiedere ai fruitori. Tali emolumenti debbono essere preventivamente concordati e autorizzati dall'Ente Parco e **non potranno eccedere la cifra massima di Euro 260,00 oneri fiscali compresi** per una giornata intera (intesa come ore 8 complessive), per **gruppi non superiori le 25-30 unità**.

Per ogni prestazione di accompagnamento dovrà essere prodotta e rilasciata al cliente apposita ricevuta fiscale e/o scontrino fiscale in adempimento delle normative fiscali in vigore.

L'Ente Parco si riserva, ad ogni buon fine, di effettuare verifiche sulla corretta applicazione degli importi tariffari richiesti ai clienti.

I restanti servizi connessi alle attività di promozione, informazione, accoglienza turistica, di accompagnamento di gruppi generici, agli allestimenti, alle attività di vendita e alle attività ricadenti nei servizi di cui al precedente comma, sono svolti sulla base di prezzi e tariffe al pubblico, coerenti con i prezzi di mercato e concordati con l'Ente stesso.

Il soggetto appaltatore potrà, in tutte le attività previste dal presente contratto utilizzare marchi e loghi di proprietà dell'Ente, previo accordo con lo stesso.

1. Coordinatore delle attività. Per la gestione dei servizi sopra indicati il soggetto appaltatore è tenuto a nominare un coordinatore delle attività dei Centri Visite e del Punto informativo, avente il compito di mantenere i rapporti con la Direzione dell'Ente.

2. Referente amministrativo. Il soggetto appaltatore dovrà inoltre individuare un referente amministrativo quale unico soggetto incaricato di gestire le comunicazioni e le attività di rendicontazione amministrative e contabili con l'Ente Parco.

3. Responsabile per la Sicurezza (Datore di lavoro) D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 Documento di Valutazione del Rischio. Tale documento dovrà essere redatto ed aggiornato a cura e responsabilità del soggetto appaltatore, così come previsto dalle norme di settore.

Art. 3 “Descrizione delle attività”

A. PROMOZIONE TURISTICA E INFORMAZIONE

A.1. Finalità e obiettivi.

Il soggetto appaltatore dovrà favorire la conoscenza e la fruizione sostenibile di tutte le Aree protette in gestione all'Ente e delle strutture ivi operanti.

Curerà, nell'ambito delle proprie iniziative un'adeguata distribuzione dei visitatori all'interno delle aree protette, in modo da evitare la compromissione di particolari zone o percorsi.

Offrirà servizi diversificati in modo da favorire la distribuzione delle visite nell'arco dell'anno con particolare attenzione al turismo scolastico.

Dovrà predisporre programmi di sviluppo turistico, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con le altre strutture ricettive inserite nel Parco, ponendosi come interlocutore degli operatori turistici nella predisposizione di pacchetti turistici e di offerte modulari che favoriscano la fruizione anche nei periodi di bassa stagione.

Il soggetto appaltatore dovrà curare autonomamente la pubblicità dei servizi forniti.

A.2. Apertura dei Centri Visita di Baldissero C.se, Vauda C.se e del punto informativo di San Francesco al Campo.

L'attività di promozione, informazione ed accoglienza, viene svolta principalmente mediante la struttura dei CENTRI VISITA e del PUNTO INFORMATIVO costituiti dai locali indicati all'art. 1 nel quale si svolgono le attività di seguito indicate.

I Centri Visita accolgono i visitatori che arrivano al Parco sia singolarmente sia in gruppo, forniscono informazioni riguardo i servizi che il Parco offre illustrando tutte le possibilità di visita e fruizione del territorio. Si occupano della vendita dei prodotti oggetto del presente appalto, prendono prenotazioni da parte di gruppi o scuole, oltre alla distribuzione del materiale illustrativo.

Il Punto informativo provvede alla divulgazione del materiale promozionale fornito dall'Ente Parco, alla corretta informazione del turista e alla promozione delle iniziative, anche in accordo con le realtà locali.

Il soggetto appaltatore dovrà tenere aperti i Centri Visita durante il periodo di affidamento dell'appalto per un monte ore totale e secondo le modalità stabilite nell'offerta proposta, a partire da un minimo di 430 ore su 110 giorni così articolati:

maggio-giugno-luglio-agosto-settembre:

(3 – 4 gg./settimana - obbligatori sabato e domenica + 1-2 giorni della settimana a scelta)

ottobre:

(obbligatori 2 gg./settimana, da concordare con l'Ente, oltre alle uscite prenotate dalle scuole)

novembre-dicembre-gennaio-febbraio:

(apertura dei Centri Visita solo su prenotazione telefonica per attività da concordarsi)

marzo-aprile:

(obbligatori 2 gg./settimana, da concordare con l'Ente, oltre alle uscite prenotate dalle scuole)

- Il soggetto appaltatore dovrà inoltre tenere aperto il Punto Informativo di San Francesco al Campo durante il periodo di affidamento dell'appalto per un monte ore totale e secondo le modalità stabilite nell'offerta proposta, a partire da un minimo di 240 ore per 60 giorni così articolati

maggio-giugno-luglio-agosto-settembre:

(3 gg./settimana - obbligatori sabato e domenica + 1 giorno della settimana a scelta)

Sulla base del monte giorni-ore annuale offerto dal soggetto appaltatore, l'Ente e il soggetto appaltatore possono concordemente definire adeguamenti degli orari sulla base di comprovate necessità ispirate a garantire comunque la funzionalità del servizio pubblico fornito.

Il soggetto appaltatore dovrà garantire un soddisfacente servizio di risposta telefonica e telematica durante le ore di apertura dei Centri Visita e del Punto informativo istituendo e pubblicizzando gli opportuni riferimenti per il pubblico.

Il soggetto appaltatore dovrà inoltre garantire l'efficiente funzionamento dei Centri Visita e del Punto informativo assumendo a proprio carico le spese di gestione, di promozione e di pubblicità delle proprie iniziative.

Rimarranno a carico dell'Ente i rimborsi dei consumi di elettricità, acqua e riscaldamento per un massimo annuo, debitamente rendicontato, così ripartito:

Centro Visita di Baldissero C.se: Euro 3.000,00 massimi complessivi annui

Centro Visita di Vauda C.se + Punto informativo di S. Francesco al Campo: Euro 3.500,00 massimi complessivi annui

Importi eccedenti i valori sopra indicati relativi ai consumi di elettricità, acqua e riscaldamento saranno a totale carico del soggetto appaltatore.

Si intende altresì che la manutenzione ordinaria dei locali e delle apparecchiature dovrà essere effettuata a carico del soggetto appaltatore.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ente Parco, il quale si farà carico di accordarsi con il proprietario dei locali sui lavori da effettuarsi.

Il soggetto appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Ente Parco gli immobili, qualora siano predisposte attività e manifestazioni organizzate a cura dell'Ente Parco e/o la disponibilità di operatori, secondo tariffe e criteri concordati con l'Ente.

Il soggetto appaltatore potrà disporre dei locali e delle strutture oggetto del presente contratto per proprie iniziative, purché non in contrasto con le finalità dell'Ente Parco e preventivamente comunicate e concordate.

A.3. Altre attività di promozione.

A.3.1 Gestione di uno stand promozionale in manifestazioni locali.

L'Ente Parco fornirà il materiale pubblicitario e di sensibilizzazione (locandine, pannelli, pubblicazioni e quant'altro si riterrà opportuno) sia per l'allestimento di un eventuale stand in occasione di iniziative locali sia da offrire al pubblico nell'ambito delle manifestazioni.

L'Ente si riserva la possibilità di affidare al soggetto appaltatore il servizio di informazione e promozione svolto mediante partecipazione a fiere, sagre e altre manifestazioni.

In caso di affidamento del servizio il soggetto appaltatore dovrà trasportare e montare il materiale, garantire le presenze di personale adeguato nei tempi e modi necessari, occuparsi delle attività di segreteria e di quant'altro utile all'organizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai rapporti con gli enti organizzatori delle varie manifestazioni.

Le manifestazioni sono individuate e concordate con l'Ente Parco.

A.3.2 Allestimenti temporanei presso i Centri Visita.

Al fine di promuovere la conoscenza del territorio protetto gestito dall'Ente nonché di promuovere le attività di fruizione e conoscenza delle aree protette a scala metropolitana, nazionale e internazionale, l'Ente richiede al soggetto appaltatore la gestione completa di allestimenti temporanei su tematiche ambientali inerenti la R.N.O. della Vauda, R.N.S. dei Monti Pelati e Torre Cives, R.N.S. del S. Monte di Belmonte.

A.3.3 Servizio accompagnamento visite guidate.

Il servizio di visite guidate dovrà svolgersi prevalentemente all'interno delle aree protette e su percorsi concordati con l'Ente Parco.

L'Ente Parco, a sua discrezione e secondo le finalità istituzionali potrà sempre agire in modo autonomo nell'accompagnamento di singoli e/o gruppi con personale proprio o incaricato in aggiunta all'attività svolta dal soggetto aggiudicatario e fatta salva la normativa regionale in materia.

Il servizio dovrà prevedere un calendario minimo di iniziative organizzate secondo i seguenti principi generali:

- _ visite in tutte le aree protette gestite dall'Ente Parco;
- _ almeno una guida ogni 25-30 persone massimo;
- _ presenza di personale professionalmente qualificato con conoscenza fluente di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo con capacità di illustrazione delle caratteristiche ambientali, naturali, preistoriche, archeologiche, storiche e architettoniche del Parco e degli ambienti visitati;
- _ valorizzazione, tramite le escursioni, di progetti, strutture e servizi dell'Ente Parco;
- _ valorizzazione, tramite le escursioni, delle peculiarità naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche e culturali del territorio del Parco, anche con particolare ed esplicito riferimento a quelle oggetto di progetti ed azioni di conservazione e valorizzazione promosse dal Parco;
- _ promozione e agevolazione di particolari categorie di utenze (bambini, anziani, famiglie, disabili).

Il soggetto appaltatore potrà attivare ulteriori attività oltre quelle richieste dall'Ente Parco. I servizi aggiuntivi formulati nel progetto presentato non dovranno essere in contrasto con le finalità di gestione dell'Ente Parco e dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dall'Ente stesso.

B. EDUCAZIONE AMBIENTALE

B1. Attività didattiche e di educazione ambientale rivolte alle scolaresche.

Il servizio connesso alle attività didattiche e di educazione ambientale rivolte alle scolaresche dovrà svolgersi prevalentemente all'interno delle aree protette gestite dall'Ente Parchi del Canavese. L'Ente Parco, a sua discrezione e secondo le finalità istituzionali potrà sempre agire in modo autonomo nell'accompagnamento di singoli e/o di gruppi con personale proprio o incaricato in aggiunta all'attività svolta dal soggetto aggiudicatario.

Il servizio prevede lo svolgimento delle attività didattiche organizzate secondo i seguenti principi generali:

- _ Visite in tutte le aree protette gestite dall'Ente Parco;
- _ Almeno una guida ogni 25-30 persone massimo;
- _ Presenza di personale professionalmente qualificato con competenze metodologiche didattiche e relazionali atte alla progettazione e conduzione di attività educative, con competenze disciplinari volte all'illustrazione delle caratteristiche dell'area protetta e degli ambienti visitati in coerenza con i temi/contenuti del progetto didattico ed alle finalità e obiettivi gestionali del Parco;
- _ Valorizzazione, tramite le escursioni, di progetti, strutture e servizi dell'Ente Parco;
- _ Valorizzazione, tramite le escursioni, delle peculiarità naturali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche, preistoriche, storico-artistiche, architettoniche e culturali del territorio del Parco, anche con particolare ed esplicito riferimento a quelle oggetto di progetti ed azioni di conservazione e valorizzazione promosse dal Parco.

Le attività proposte dovranno essere strutturate in progetti didattici (comprendente almeno un incontro presso la sede scolastica ed una uscita) opportunamente concordati e adattati con gli insegnanti di

riferimento e volti in particolare alla creazione di un legame fra le attività dell'Ente ed i territori interessati.

C. VENDITA DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE PROMOZIONALE.

1. La ditta aggiudicataria dovrà porre in vendita tutte le pubblicazioni ed il materiale prodotto dall'Ente Parco, con i prezzi di vendita concordati con l'Ente. Il materiale verrà acquisito al prezzo speciale esclusivo per i Centri Visita fissato al 50% del prezzo al pubblico.

L'Ente Parco potrà esercitare il diritto in qualunque momento di controllare il reale prezzo di vendita al pubblico, al fine di evitare aumenti ingiustificati del prezzo degli articoli in vendita.

2. Il soggetto appaltatore potrà vendere, nell'ambito delle licenze possedute, anche altri souvenir, gadget e pubblicazioni non prodotti dall'Ente Parco, previa approvazione dell'Ente stesso. I prodotti in vendita autorizzati dall'Ente Parco dovranno avere comunque attinenza con le aree protette e/o con la valorizzazione ambientale. Le attività di vendita sono svolte sulla base di prezzi e tariffe al pubblico, coerenti con i prezzi di mercato e concordati con l'Ente stesso. Il ricavato della vendita degli articoli di cui al punto 2. sono totalmente a favore del soggetto appaltatore.

D. ATTIVITA' E INIZIATIVE ULTERIORI

Ulteriori attività negli ambiti A – B – C promosse eventualmente dall'Ente Parco, in accordo con il soggetto gestore, saranno valutate di volta in volta fra le parti.

Art. 4 Organizzazione, rapporti con il pubblico e gli Enti

Fatti salvi gli allestimenti e le dotazioni fisse dei Centri Visita e del Punto informativo e quanto previsto dall'art. 3, il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare per lo svolgimento delle attività previste, attrezzature, mezzi e tecnologie in propria disponibilità, garantendo la completa efficienza dei servizi.

Dovrà inoltre garantire la massima efficienza nei rapporti con il pubblico, gli operatori territoriali, il Parco e gli altri Enti utilizzando mezzi e tecnologie anche innovativi in propria disponibilità.

Art. 5 “Rimborsi a carico dell'Ente Parchi Canavese”

A fronte dell'insieme delle attività illustrate negli articoli precedenti ai punti:

3.A.2, 3.A.3.1, 3.A.3.2, 3.B.1

l'Ente Parchi del Canavese si impegna al rimborso a favore del soggetto appaltatore dei consumi di elettricità, acqua e riscaldamento per un massimo annuo così ripartito:

Centro Visita di Baldissero C.se: Euro **3.000,00** massimi complessivi annui

Centro Visita di Vauda C.se + Punto informativo di San Francesco al Campo: Euro **3.500,00** massimi complessivi annui

Importi eccedenti i valori sopra indicati relativi ai consumi di elettricità, acqua e riscaldamento saranno a totale carico del soggetto appaltatore.

Si intende altresì che la manutenzione ordinaria dei locali e delle apparecchiature dovrà essere effettuata a carico del soggetto appaltatore.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ente Parco, il quale si farà carico di accordarsi con il proprietario dei locali sui lavori da effettuarsi.

Il rimborso avverrà annualmente a fronte della rendicontazione del soggetto appaltatore accompagnata da copia dei pagamenti effettivi inerenti i consumi di elettricità, acqua e riscaldamento e per un rimborso massimo di euro 3.000,00 per il Centro Visita di Baldissero, euro 3.500,00 per il

Centro Visita di Vauda + il Punto Informativo di San Francesco al Campo.

L'Ente provvederà alla liquidazione dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito dall'appaltatore la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti o dei soggetti utilizzati per l'attuazione del presente contratto (Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi della L. n. 266/2002 e del D.Lgs. n. 276/2003).

La richiesta di rimborso per le spese sostenute per i consumi di elettricità, acqua e riscaldamento dovrà essere presentata annualmente dal soggetto appaltatore entro il 31 ottobre. Il rimborso verrà effettuato dall'Ente Parchi entro il 30 novembre.

Il soggetto appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nella titolarità del rimborso e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Ente da ogni responsabilità per i rimborsi eseguiti.

Art. 6 “Sottoscrizione del contratto”

Il presente contratto di appalto di servizi sarà stipulato secondo gli usi del commercio e sarà sottoscritto prima dell'inizio delle attività oggetto dell'affidamento e previa sottoscrizione dell'inventario per accettazione. Alle registrazioni si provvederà, secondo quanto prescritto dalla legge, in caso d'uso.

Art. 7 “Durata del contratto”

Tempo previsto per lo svolgimento del servizio:

Centro Visita di Baldissero C.se: 3 anni, fatta salva la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Baldissero C.se a mantenere la concessione d'uso dei locali all'Ente Parchi del Canavese dopo la naturale scadenza della convenzione, ovvero il 23 novembre 2010.

Centro Visita di Vauda C.se: 3 anni, fatta salva la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Vauda C.se a mantenere la concessione d'uso dei locali all'Ente Parchi del Canavese dopo la naturale scadenza della convenzione, ovvero il 15 maggio 2009.

Punto Informativo di San Francesco al Campo: 3 anni dalla data di affidamento.

L'Ente si riserva la facoltà di prorogare l'incarico (qualora richiesto) per un periodo massimo di un anno. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Ente che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Ente non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

L'Ente Parco potrà avvalersi della facoltà di rescindere dal contratto al termine di ogni anno solare, non facendosi garante in alcun caso sulla mancata volontà del proprietario degli immobili di non rinnovare la convenzione d'uso.

L'Ente potrà inoltre avvalersi della facoltà di rescindere il contratto nell'ipotesi di entrata in vigore di leggi regionali che prevedano una diversa gestione delle aree protette.

Art. 8 “Recesso unilaterale del contratto”

E' facoltà dell'Ente Parco recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte dell'Ente Parco di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso.

Art. 9 “Verifica dell’appalto”

Il soggetto appaltatore si impegna a mantenere un costante rapporto di rendicontazione delle attività svolte con l'Ente Parco per quanto riguarda l'andamento delle iniziative; in particolare è tenuta a produrre quadrimestralmente una relazione sulle attività svolte.

L'Ente procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Ente Parco procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r anticipata via fax.

L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. L'Ente Parco valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle relative penali e/o alla recessione del contratto.

L'Ente si riserva, ad ogni buon fine, il diritto di recessione forzosa del contratto qualora a fronte di 3 (tre) contestazioni formali non si sia addivenuti alla garanzia di efficienza del servizio o qualora non vengano rispettate in tutto o in parte le norme del presente contratto.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà notificare tale circostanza con lettera raccomandata a/r, a pena di decadenza da ogni diritto ad invocarle.

Art. 10 “Cauzione. Penalità e clausole risolutive”

Prima della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad attivare polizza fidejussoria a garanzia del mantenimento in efficienza dei locali, delle strutture e delle attrezzature pari a Euro 100.000,00.

Tale polizza fidejussoria verrà svincolata solo al termine del contratto e a seguito della constatazione del corretto uso degli immobili e dei materiali forniti dall'Ente Parco.

Dovrà essere redatto ed aggiornato a cura e responsabilità del soggetto appaltatore, così come previsto dal D.Lgs del 09.04.2008 n. 81 il “Documento di Valutazione del Rischio”.

In caso di qualunque inadempimento degli obblighi contrattuali, di difformità nell'esecuzione del progetto e delle sue modalità di gestione, o nella carenza della manutenzione, decoro e igiene dei locali e delle attrezzature, preventivamente approvati secondo le disposizioni del presente capitolato, si provvede come segue:

- a) per ogni inadempimento relativo a mancata apertura dei Centri Visita o del Punto Informativo, ritardi rispetto agli orari concordati nelle attività con i soggetti fruitori superiori all'ora è dovuta una penale di € 250,00;
- b) per ogni inadempimento relativo a ritardi inferiori all'ora rispetto agli appuntamenti fissati con i soggetti fruitori è dovuta una penale di € 100,00.
- c) per la comprovata incuria e mancata igiene dei locali e delle attrezzature è applicata una sanzione pari al costo della rimessa in pristino dei locali stessi;
- d) per la incuria e il danneggiamento di attrezzature o apparecchiature, nonché delle preparazioni tassidermiche fornite dall'Ente Parchi, verrà addebitato un importo pari al costo del ripristino delle stesse.

Il verificarsi di 5 ritardi/inadempimenti, nel corso di validità del contratto, comporterà l'automatica risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa.

Inoltre, nei casi in cui l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente Parco si riserva la facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente Parco. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente Parco potrà rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali rimborsi

dovuti al soggetto appaltatore o, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11 “Responsabilità - Assicurazioni”

Il soggetto appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti o ai soggetti utilizzati per l'attuazione del presente contratto: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

Il soggetto appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile sia verso terzi sia verso i propri operatori per un massimale non inferiore a due milioni di Euro.

Art. 12 “Subappalto e cessione del contratto”

Non è ammesso il subappalto. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Art. 13 “Disposizioni in materia di trattamento dati ex D.Lgs. n. 196/2003”

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Ente Parco in caso di situazioni anomale o di emergenze;
4. di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”.

Art. 14 “Foro competente”

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Ivrea.

Nei casi previsti dall'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Castellamonte, 27 novembre 2008